



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Tutela Ambiente e Servizi Tecnologici

**REGOLAMENTO PER
LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'**



«Per quanto concerne gli animali non si può parlare propriamente di soggettività giuridica mancando in loro quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità che sono proprie della personalità; non si può tuttavia considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno parte della nostra convivenza, concorrendo ad integrare la nostra collettività. Si pone, naturalmente, in corrispondenza ai diritti degli animali, una somma di doveri per gli uomini, considerati singolarmente e nella loro collettività organizzata, impersonata nello Stato».

Prof. Ernesto Eula
(Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione – 1961)



Indice

| | |
|---|----|
| FONTI NORMATIVE | 5 |
| TITOLO I - PRINCIPI GENERALI | 7 |
| Art. 1 Oggetto del regolamento | 7 |
| Art. 2 Principi e finalità | 7 |
| Art. 3 Competenze del Sindaco | 8 |
| Art. 4 Definizioni ed ambito di applicazione | 8 |
| Art. 5 Esclusioni | 9 |
| TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI | 10 |
| Art. 6 Garante per i Diritti degli Animali | 10 |
| Art. 7 Ufficio Diritti Animali (U.D.A.) | 13 |
| Art. 8 Divieti generali | 14 |
| Art. 9 Detenzione di animali di affezione e domestici nelle abitazioni | 17 |
| Art. 10 Detenzione animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata | 18 |
| Art. 11 Detenzione di animali da cortile per autoconsumo | 19 |
| Art. 12 Animali di proprietà nelle case di riposo | 19 |
| Art. 13 Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio | 20 |
| TITOLO III – CANI | 21 |
| Art. 14 Obblighi dei proprietari e detentori | 21 |
| Art. 15 Attività motoria e rapporti sociali | 22 |
| Art. 16 Uso catena | 22 |
| Art. 17 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche | 23 |
| Art. 18 Aree e percorsi destinate ai cani | 24 |
| Art. 19 Aree pubbliche o di uso pubblico | 25 |
| Art. 20 Accesso negli esercizi e uffici pubblici | 26 |
| Art. 21 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico | 27 |
| Art. 22 Accesso alla spiaggia destinata ai cani | 28 |
| Art. 23 Gestione di cani vaganti sul territorio comunale | 29 |
| Art. 24 Detenzione cani da guardia | 30 |
| Art. 25 Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate | 30 |
| Art. 26 Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili | 30 |
| Art. 27 Documenti da esibire su richiesta delle Autorità competenti | 31 |
| Art. 28 Affidamento e adozione | 31 |
| Art. 29 Detenzione di cani ed altri animali di affezione su autoveicoli | 31 |
| TITOLO IV – GATTI | 33 |
| Art. 30 Definizione | 33 |
| Art. 31 Tutela dei gatti | 33 |
| Art. 32 Detenzione dei gatti di proprietà | 34 |
| Art. 33 Somministrazione cibo ai gatti su suolo pubblico | 34 |
| TITOLO V – EQUIDI, VOLATILI ED ALTRI ANIMALI | 35 |
| Art. 34 Detenzione di equidi | 35 |
| Art. 35 Detenzioni di volatili | 37 |



| | |
|---|----|
| Art. 36 Detenzioni di mammiferi non convenzionali e rettili | 38 |
| Art. 37 Detenzione altri animali | 38 |
| TITOLO VI – SMALTIMENTO CARCASSE | 40 |
| Art. 38 Smaltimento carcasse | 40 |
| TITOLO VII – SANZIONI | 41 |
| Art. 39 Sanzioni | 41 |



FONTI NORMATIVE

Comunitarie

- Regolamento 2003/998/CE
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15/10/1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi
- Convenzione Europea per la Protezione degli Animali d'Affezione adottata a Strasburgo il 13/11/1987 e ratificato con la Legge n. 201 del 04/11/2010.

Nazionali

- DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria)
- DPR 31.03.1979
- L. 281/1991
- D. Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali)
- Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281)
- D.P.C.M. 28/02/2003
- L. 189/2004
- Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della Salute (revoca dell'obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna)
- D.M. 23.03.2007
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina)
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata dall'O.M. 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati).



- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- Accordo Stato – Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, 06.02.2003.

Regionali

- L.R. n. 21 del 18.05.1994
- L.R. n. 35 del 01.08.1996
- Circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell'Assessore Regionale all'Igiene e Sanità (disciplina delle attività veterinarie afferenti all'area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche)
- DPGR 04.03.1999, n. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35)
- D.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010.

Comunali

- Ordinanza Sindacale n. 656 del 06.11.1998
- Ordinanza Sindacale n. 86 del 07.06.2000
- Ordinanza Sindacale n. 123 del 09.10.2008
- Ordinanza Sindacale n. 70 del 23.09.2011
- Ordinanza Sindacale n. 71 del 23.09.2011

Con il presente Regolamento le ordinanze sindacali sopra indicate sono abrogate



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la “tutela del benessere degli animali” favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
- Il Comune di Quartu S.E. riconosce, e costituisce per lo stesso un obiettivo di civiltà da perseguire, validità etica e morale a tutte le forme di pensiero rivolte al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali e per la tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Art. 2 Principi e finalità

Il Comune di Quartu S.E. applica i seguenti principi generali:

- riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e pertanto condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987;
- riconosce la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ecosistema territoriale, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale;
- promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati, che



vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, al fine di arginare il fenomeno del randagismo.

Art. 3 Competenze del Sindaco

Il Sindaco nell'ambito delle sue funzioni esercita:

- la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile;
- il diritto di proprietà, nell'ambito delle leggi vigenti, verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;
- la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la vigilanza, ai sensi del DPR 31 marzo 1979, sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 4 Definizioni ed ambito di applicazione

Fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale, il presente regolamento si riferisce a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Quartu S.E.:

- **animali d'affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali ad esempio il cane da soccorso, da assistenza e gli animali utilizzati in IAA (Interventi Assistiti con Animali). Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite



“non convenzionali”, quali gli animali esotici. Gli animali selvatici non sono considerati animali d’affezione;

- **animali da reddito in allevamento a carattere familiare:** specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell’ASL Cagliari;
- **animali sinantropi o sinantropici:** animali che vivono con l’uomo ma non insieme a lui, ovvero condividono, semplicemente, lo stesso territorio, anche urbano, come ad esempio i colombi ecc.

Art. 5 Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- all’attività finalizzata al prelievo venatorio ed alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione.



TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 Garante per i Diritti degli Animali

- E' un organo consultivo e informativo per la tutela degli animali
 - Resta in carica per la durata della legislatura.
 - E' esperto competente nei diritti animali, autonomo e indipendente nell'esercizio della sue funzioni, non è soggetto ad alcun controllo.
 - Presenta una relazione annuale al Consiglio Comunale.
 - Al Garante non compete alcuna indennità di funzione.
 - Al Garante verrà assegnata una postazione e relativi strumenti atti a ricevere le istanze che vengono dalla cittadinanza e i compiti preposti al suo ruolo.
1. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori richiamati nel Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, il Comune può istituire, con nomina del Sindaco, la figura indipendente del "Garante per la tutela degli animali", previa presentazione di curriculum attestante che sia di riconosciuta esperienza e professionalità nella materia dei diritti degli animali in conformità dei principi ai quali si ispira il presente Regolamento.
 2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
 3. Il Garante ha, in particolare, le funzioni di:
 - a) monitoraggio sulla corretta applicazione sul territorio cittadino, da parte degli organi deputati, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela degli animali, ed in particolare del presente Regolamento, il loro benessere e la sicurezza urbana derivante da una loro corretta gestione;
 - b) promozione e supporto all'attuazione delle linee guida per l'adozione di deliberazioni, atti in materia di tutela degli animali;



- c) promozione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
- d) segnalare agli organi comunali l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali, locali o dell'Unione Europea;
- e) incoraggiare gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovere iniziative per la tutela e cura delle specie animali;
- f) promozione di linee guida per la comunicazione e sensibilizzazione per educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, per prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivare le adozioni degli animali abbandonati;
- g) promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- h) promozione e supporto all'attuazione di linee guida in materia di prevenzione degli abusi sugli animali e di controlli sul territorio svolti dalla Polizia Locale, dal Dipartimento Veterinario della ASL, dalle guardie eco-zoofile, o da altre organizzazioni, Associazioni o enti legittimati dalle norme vigenti;
- i) raccordo e interazione con le Associazioni attive nel campo della protezione animale, dalle quali raccoglie proposte e suggerimenti;
- j) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;



- k) segnalare all’Autorità competente in caso di violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali, al loro benessere e alla sicurezza urbana derivante dalla loro corretta gestione;
- l) promuovere e sostenere iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formulare proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- m) individuare nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- n) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell’A.U.S.L., agli organi di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Zoofile, se presenti sul territorio, e a tutti gli altri Enti preposti;
- o) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- p) l’Amministrazione può avvalersi della consulenza del Garante.
4. Raccordo e collaborazione con l’Ufficio U.D.A., la Polizia locale del Comune, i Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale, le Guardie eco-zoofile (se presenti nel territorio) o altre organizzazioni, Associazioni o Enti legittimati dalle norme vigenti;
5. Il Garante riceve la programmazione annuale degli interventi, inerente alle problematiche degli animali sul territorio, dovunque sia stata rilevata o sia possibile la presenza di animali, salvo che per interventi urgenti volti a tutelare l’incolumità pubblica
6. Il Garante ha la facoltà di sollecitare l’Amministrazione Comunale a denunciare, nonché di richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie comunali, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, maltrattamento e abbandono di animali, di cui gli artt 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale.



7. Il Garante presenta al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta. La relazione annuale del Garante è oggetto di deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
8. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione, a tal fine, coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 7 Ufficio Diritti Animali (U.D.A.)

- L'Ufficio Diritti Animali viene istituito presso il Settore Beni Ambientali e Culturali, Servizi Tecnologici al fine di assicurare un corretto rapporto uomo-animali domestici in ambito urbano e prevenire fenomeni di abbandono e maltrattamento.
- L'Ufficio promuove la tutela del benessere animale, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, su tutto il territorio comunale con l'elaborazione di strategie e programmi per la sensibilizzazione dei cittadini contro l'abbandono e il maltrattamento degli animali.
- L'U.D.A. si avvale della collaborazione delle Autorità Sanitarie, della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, per controlli sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito delle segnalazioni di cittadini e associazioni animaliste.
- L'U.D.A. può avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno conoscitore delle problematiche del benessere animale, del randagismo e delle associazioni animaliste operanti sul territorio. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Quartu Sant'Elena nel settore della tutela e assistenza degli animali.
- L'U.D.A., tramite la Polizia Municipale, esercita il controllo sul territorio rilevando la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero.



- L'U.D.A. è responsabile della gestione, anche amministrativa, del ricovero dei cani nei canili e vigila sugli stessi. È inoltre responsabile dell'organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale.

L'Ufficio per i Diritti degli Animali ha inoltre il compito di:

- monitorare e censire le colonie feline tramite le Associazioni animaliste o cittadini volontari;
- promuovere campagne di adozione di cani abbandonati ospiti del canile comunale. Per tale attività l'U.D.A. può avvalersi anche della collaborazione delle Associazioni Animaliste;
- incentivare l'identificazione dei cani a mezzo microchip;
- supportare i cittadini nella ricerca di cani e gatti smarriti con la creazione di un centro dati "smarrimenti e ritrovamenti".
- promuovere la collaborazione con gli Uffici per i Diritti degli Animali, o altro ufficio ad esso assimilabile, dei comuni vicini, per la produzione di progetti sovra comunali atti al contrasto del fenomeno del randagismo;
- creare una banca dati dei potenziali affidatari.

Art. 8 Divieti generali

E' vietato a chiunque e a qualunque titolo:

- 1) di maltrattare qualsiasi animale anche detenendolo in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti;
- 2) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale d'affezione o comunque addomesticato in qualunque parte del territorio comunale compresi: parchi, giardini, corpi idrici e vasche;



- 3) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali;
- 4) di detenere, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea, animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie;
- 5) di detenere animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni successivi movimenti di locomozione, tipici della specie, se non per temporanee e certificate esigenze sanitarie;
- 6) di tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici e/o a condizioni ambientali tali da nuocere alla loro salute. I ripari all'uopo predisposti dovranno consentire una protezione adeguata dalle avverse condizioni climatiche;
- 7) di tenere stabilmente animali in cantina, in garage o box esterni non coibentati adeguatamente;
- 8) di far lottare gli animali fra loro e di addestrare gli animali con il ricorso a metodi coercitivi e violenti;
- 9) di catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- 10) di tenere animali in isolamento e privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- 11) di detenere animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori, volatili e animali esotici);
- 12) di trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili e procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietato il trasporto di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, razza e numero degli animali. Questi contenitori devono essere tali da proteggere gli



animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria e la possibilità di movimento;

- 13) di molestare, catturare, detenere e/o commerciare, uccidere e comunque di cacciare gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distruggere i siti di riproduzione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente;
- 14) di spargere o depositare sostanze velenose o alimenti contaminati da sostanze velenose in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale o accessibile al pubblico, esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuati con opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento e nel rispetto della normativa vigente;
- 15) di disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale, escludendo le operazioni legate agli interventi di derattizzazione e di disinfestazione;
- 16) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria;
- 17) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario;
- 18) di colorare artificialmente gli animali e di detenere, esporre e vendere gli stessi;
- 19) di detenere animali per chiunque abbia subito condanne penali per abbandono o per maltrattamento;
- 20) l'uso di collari elettrici o di congegni simili che ne simulino le funzioni, l'uso del collare a strozzo con le punte interne, in quanto produttivi di sofferenza;
- 21) di mutilare gli animali per motivi esclusivamente estetici;
- 22) detenere, per vendere o cedere gratuitamente, animali nei negozi, fatta eccezione per le attività commerciali autorizzate;



- 23) di utilizzare gli animali per l'accattonaggio;
- 24) di svolgere sul territorio comunale spettacoli, compresi quelli circensi, o altri intrattenimenti pubblici che utilizzino, anche solo in parte, animali in maniera innaturale alla razza di appartenenza, o che comportino maltrattamenti, costrizione, ovvero siano contrari alla loro dignità, al loro pieno rispetto, alla propria naturalezza di specie;
- 25) di addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 9 Detenzione di animali di affezione e domestici nelle abitazioni

- I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno assicurare la loro buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la loro tutela ed il loro benessere.
- È consentita la detenzione di animali d'affezione all'interno delle abitazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e del benessere etologico dell'animale.
- Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo le esigenze di specie, di razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.
- I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno assicurare:
 - la disinfestazione dei parassiti degli animali, dei locali e dimore utilizzati per gli stessi;
 - tutti trattamenti sanitari necessari per l'ottimale prevenzione delle malattie e della salute degli animali;



- E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luogo non acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale.
- I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti;
- Il privato cittadino e le associazioni animaliste che abbiano il possesso o l'affido degli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente.
- In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.
- I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro.

Art. 10 Detenzione animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

- Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.



Art. 11 Detenzione di animali da cortile per autoconsumo

- I proprietari/detentori di animali da cortile per autoconsumo devono essere in possesso di aree esterne, ricoveri\recinti o gabbie per la custodia degli animali in modo da non procurare alcun danno, molestia o inconvenienti a terzi e dovranno rispettare i criteri elencati nella tabella seguente:

| NUMERO E TIPO CAPI PER AUTOCONSUMO E ATTIVITA' AMATORIALI a 10 e 20 m da CASE di TERZI in ZONE DIVERSE | Centro abitato | | Fuori centro abitato (al di fuori 500 metri dall'ambito territoriale urbanizzato e oltre la fascia profonda 700 metri dal mare lungo la zona costiera) |
|--|----------------|------|--|
| | 10 m | 20 m | |
| Distanza da case di terzi | | | |
| Galline | 3 | 5 | 250 |
| Suini | / | / | 4 |

- Ogni situazione non contemplata nella tabella di cui sopra o dal presente Regolamento dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Diritti (Tutela) Animali previo parere del servizio veterinario.

Art. 12 Animali di proprietà nelle case di riposo

- Il Comune di Quartu S.E incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per gli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali). Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano



gli animali per alleviare particolari disagi nelle persone. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili.

- A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo eventualmente l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
- Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
- I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 13 Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

- L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASLCagliari. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 60 giorni antecedenti la data di installazione delle strutture.



TITOLO III – CANI

Art. 14 Obblighi dei proprietari e detentori

- I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l'iscrizione del loro cane nell'anagrafe canina entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale.
- I commercianti e gli allevatori devono identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi. Al proprietario deve essere rilasciato il documento di identificazione del cane che deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti.
- Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla ASL Cagliari, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà, i seguenti eventi:
 - furto o smarrimento: tempestivamente per telefono (entro 48 ore al numero dedicato per le emergenze), con conferma scritta entro quindici giorni dall'evento. La mancata comunicazione può configurare a seconda dei casi diverse violazioni (abbandono di animale, omessa custodia ecc.);
 - morte: comunicazione scritta entro quindici giorni;
 - cambio di residenza: entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica;
 - cessione di proprietà: entro quindici giorni. La comunicazione per l'aggiornamento della Banca Dati Regionale (BDR) è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento alla ASL. Anche in questo caso la variazione in BDR sarà univoca, mediante notifica per via informatizzata alla ASL di destinazione.
- Il proprietario o detentore di un cane è tenuto inoltre a denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte dell'animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R. 320/1954.



Tutti i moduli per le comunicazioni di cui sopra sono disponibili negli Allegati alla D.G.R. n. 17/39 del 27/04/2010.

Art. 15 Attività motoria e rapporti sociali

- Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana. Pertanto, chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Art. 16 Uso catena

- È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva necessità e secondo quanto stabilito dal successivo punto.
- Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito detenere temporaneamente i cani ad una catena lunga almeno 5 metri o a catena scorrevole della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza da terra di almeno metri 1,50. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.
- È necessario assicurare all'animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento. L'animale dovrà poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
- All'animale dovrà essere comunque garantita una sgambatura quotidiana di almeno tre ore.



- Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a nove/dieci (9/10) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Art. 17 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

- Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
- In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri.
- Il proprietario/detentore del cane è tenuto a portare una museruola con l'obbligo di farla indossare ai cani mordaci e/o iscritti al registro dei cani impegnativi tenuto dalla ASL o su specifiche richieste delle forze dell'ordine. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere sarà considerato, agli effetti del presente Regolamento, come se ne fosse privo.
- All'interno di tali luoghi valgono le seguenti prescrizioni:
 - è consentito l'ingresso dei cani nei parchi e giardini solo per transitare nelle passerelle pedonali e se tenuti al guinzaglio dal proprietario e/o detentore degli stessi;
 - è vietato l'accesso ai cani nelle aree pubbliche attrezzate a "parco giochi";
 - è vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea;
 - è vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
 - è vietata la somministrazione di cibo se non sottoforma di premio o di bocconcino;
 - è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico;



- è fatto obbligo di munirsi di appositi sacchetti monouso chiudibili e di depositarli negli appositi contenitori;
- è vietato disturbare la quiete pubblica con suoni e/o schiamazzi.

Art. 18 Aree e percorsi destinate ai cani

- Nel territorio comunale sono presenti delle aree espressamente riservate alla sgambatura, alla corsa ed al gioco dei cani senza guinzaglio e museruola. In tali spazi, dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature, è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
- I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- I proprietari/detentori devono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità.
- Gli animali devono essere trattati contro i parassiti (endo ed ectoparassiti);
- All'interno degli spazi riservati espressamente alla sgambatura dei medesimi i proprietari e/o i detentori dei cani sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:
 - è vietata l'assenza del proprietario o del detentore del cane a qualsiasi titolo durante il periodo trascorso dall'animale nell'area;
 - è vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea;
 - è vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
 - è vietato l'accesso alle femmine in calore;



- è vietata la somministrazione di cibo se non sottoforma di premio o di bocconcino;
 - è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico;
 - è fatto obbligo di munirsi di sacchetti chiudibili e di depositarli nei contenitori per i rifiuti solidi urbani presenti all'interno dell'area;
 - è ammessa la circolazione libera degli animali ad esclusione di cani aggressivi;
 - è vietato introdurre qualsiasi tipo di veicolo a motore;
 - è vietato disturbare la quiete pubblica con suoni e/o schiamazzi;
 - è vietato effettuare giochi che producano lanci di oggetti che possano provocare il danneggiamento di cose e/o il disturbo ai frequentatori.
- L'utilizzo delle aree di cui sopra è consentito esclusivamente nei seguenti orari:
 - nel periodo estivo (01/05-30/09) dalle ore 7,30 alle ore 22,30;
 - nel periodo invernale (01/10 – 30/04) dalle ore 7,30 alle ore 21,30.

Art. 19 Aree pubbliche o di uso pubblico

- Nelle strade ed in aree pubbliche o di uso pubblico i proprietari e/o i detentori dei cani sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:
 - è vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea;
 - è vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
 - è vietata la somministrazione di cibo se non sottoforma di premio o di bocconcino;
 - è vietato utilizzare fuochi d'artificio o petardi in luoghi pubblici, con esclusione delle giornate di festa stabilite dal calendario, quando nelle vicinanze è presente e visibile un cane;



- è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico;
- è fatto obbligo di munirsi di sacchetti chiudibili e di depositarli negli appositi contenitori;
- Nelle spiagge è vietato, ad eccezione di quelle dedicate, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio.
- Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall' U.C.I.S. unità Cinofile Italiane di soccorso. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.

Art. 20 Accesso negli esercizi e uffici pubblici

- Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici così come individuati nei corrispondenti articoli.
- E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
- È fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali e pertanto è fatto obbligo di munirsi di sacchetti chiudibili e di depositarli negli appositi contenitori.
- E' vietato utilizzare collari elettrici.



- E' vietato utilizzare fuochi d'artificio o petardi in luoghi pubblici, con esclusione delle giornate di festa stabilite dal calendario, quando nelle vicinanze è presente e visibile un cane.
- Il proprietario/conduuttore dei cani è tenuto a vigilare sul corretto comportamento del cane nel rispetto delle persone, degli altri animali e delle cose pubbliche o private.
- Negli uffici ed esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio competente presso il Settore Sviluppo Locale motivata comunicazione di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria. In caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso.
- E' vietato agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.
- È vietato l'accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole, esercizi alimentari) senza autorizzazione dei responsabili della struttura.

Art. 21 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

- E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, nel rispetto delle norme regolamentari dei gestori dei servizi di trasporto.
- Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Gli animali dovranno essere muniti di apposito guinzaglio e indossare la museruola.



Art. 22 Accesso alla spiaggia destinata ai cani

- Nel tratto di spiaggia del litorale destinato ai cani gli stessi devono essere:
 - iscritti all'anagrafe canina;
 - clinicamente sani;
 - trattati contro i parassiti (endo ed ectoparassiti);
 - vaccinati contro le più comuni malattie infettive (cimurro, leptosirosi, parvovirosi);
 - tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,5;
- Non è permesso l'accesso a:
 - femmine durante la fase estrale;
 - cani palesemente aggressivi verso persone o altri animali;
 - cani iscritti al registro dei cani impegnativi della ASL;
- Non è permessa la conduzione dei cani da parte dei minori;
- I proprietari e/o detentori devono:
 - accompagnare il cane durante il bagno;
 - attrezzarsi in modo da garantire al proprio cane un adeguato riparo dal sole e la disponibilità di acqua da bere;
 - avere la documentazione attestante l'iscrizione all'anagrafe canina e le vaccinazioni;
 - avere a disposizione una museruola da utilizzare in caso di necessità o su richiesta degli agenti delle Forze dell'Ordine, degli ispettori dell'A.S.L. e/o dei soggetti appositamente incaricati;
 - raccogliere le deiezioni dei propri cani.



Art. 23 Gestione di cani vaganti sul territorio comunale

- In caso di cattura di cani vaganti di proprietà, le spese per la cattura, il mantenimento e le eventuali cure sostenute sono a carico del proprietario del cane.
- La L.R. 21/94 vieta espressamente (Art. 9, comma 2) a chiunque, al di fuori dei soggetti autorizzati a tale scopo dalla ASL competente, la cattura o il prelievo dall'ambiente dei cani randagi.
- Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può, salvo situazioni di emergenza, intervenire direttamente nel prelievo, ma deve segnalare il fatto alla Polizia Municipale, che interviene tramite la ASL; anche nel caso in cui s'intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario, l'interessato deve comunque fare domanda d'adozione al Comune; l'adozione può avvenire previa autorizzazione da parte del Comune, previa verifica dell'identificazione del cane e successiva istruttoria (registrazione in BDR ecc.).
- L'eventuale prelievo non autorizzato di cani vaganti e il conseguente ricovero in strutture non autorizzate, in sostituzione di attività istituzionalmente in capo al Comune e al Servizi Veterinario della ASL, comportano una serie di violazioni (Art. 4; Art. 8, comma 1; Art. 9, comma 2; della L.R. 21/94; Art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria) cui consegue l'emissione di sanzioni amministrative per i trasgressori, fatte salve le conseguenze per eventuali violazioni di carattere penale concernenti il rispetto del benessere animale e della tutela dell'ambiente.
- In caso di incidente stradale che coinvolga un cane apparentemente privo di proprietario, il privato cittadino che intervenga nel tentativo di prestare i primi soccorsi deve contattare, tramite la Polizia Municipale o le forze dell'ordine, il servizio veterinario della ASL Cagliari.
- Esistono comunque situazioni di pericolo (cani disorientati su strade a scorrimento veloce, con rischio di incidenti ecc.) nelle quali non si può ragionevolmente addebitare una colpa o una responsabilità in senso impegnativo ad un cittadino che intervenga per rimuovere momentaneamente un cane da una situazione di rischio oggettivo per



sé e per le persone; resta valido il principio che, appena terminata l'urgenza, è obbligatorio informare immediatamente le autorità competenti (Comune, Polizia Municipale) che decidono le azioni conseguenti.

Art. 24 Detenzione cani da guardia

- I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
- Nei suddetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento.
- Qualora gli animali siano tenuti con la catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 25 Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate

- Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
 - i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
 - i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio;
 - i cani delle unità cinofile di soccorso.
- La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

Art. 26 Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili

- Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso.



- Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

Art. 27 Documenti da esibire su richiesta delle Autorità competenti

- Il possessore o detentore di un cane deve portare al seguito originale o fotocopia del documento attestante l'iscrizione all'anagrafe canina .
- Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L. e/o ai soggetti appositamente incaricati.
- Qualora il possessore o il detentore di un cane non possa esibire, su richiesta, i documenti comprovanti l'iscrizione all'anagrafe canina, deve produrre tali documenti entro (5) cinque giorni presso l'ufficio che ha effettuato l'accertamento. Trascorso il tempo concesso senza aver adempiuto a quanto richiesto, saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 28 Affidamento e adozione

- L'adozione di un cane comporta l'assunzione di precise responsabilità, disciplinate dalle norme vigenti.
- Chiunque richieda l'affidamento di un cane dovrà impegnarsi al rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art. 29 Detenzione di cani ed altri animali di affezione su autoveicoli

- Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto, comprese quelle del Codice della Strada, chi trasporta cani su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
- Il conducente deve assicurare:
 - l'areazione del veicolo;



- la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati .
- Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico del cane.



TITOLO IV – GATTI

Art. 30 Definizione

- colonia felina: gruppo di gatti vaganti (liberi) non di proprietà, che vive stabilmente in un luogo pubblico o aperto al pubblico, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'ASL Cagliari;

Art. 31 Tutela dei gatti

- I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
- Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo previo nulla osta del competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie e o per sterilizzazione.
- La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente rimessi all'interno della colonia di provenienza.
- I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con modo eutanasico e con la preventiva anestesia praticata unicamente da medici veterinari.



Art. 32 Detenzione dei gatti di proprietà

- E' vietato tenere stabilmente i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
- E' vietato tenere gatti alla catena, portarli al guinzaglio o lasciarli per più di cinque ore in gabbia salvo parere scritto e motivato del medico veterinario.
- Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 33 Somministrazione cibo ai gatti su suolo pubblico

- É consentita la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali in contenitori tali da evitare di sporcare il suolo pubblico, seguito dal ritiro immediato dei residui.
- Chi attua la somministrazione deve garantire il decoro dell'area interessata, evitando di creare intralcio alla pubblica circolazione sia pedonale che veicolare.



TITOLO V – EQUIDI, VOLATILI ED ALTRI ANIMALI

Art. 34 Detenzione di equidi

- Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, alta almeno 3 metri o comunque di altezza tale da permettere al cavallo di rampare, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- Agli equidi tenuti nei box deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera almeno di tre ore.
- Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.
- E' vietato tenere gli equidi sempre legati in posta.
- Il proprietario/detentore di equidi deve seguire le seguenti prescrizioni:
 - il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno;
 - la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza;
 - la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno;
 - lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente;
 - la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi;
 - la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui



nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato;

- dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia;
 - gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.;
 - tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati;
 - i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi. L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata;
 - gli zoccoli devono essere puliti ogni giorno e limati periodicamente o secondo necessità, escluso per gli equidi in gestione naturale;
 - gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente;
 - il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie;
 - le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi.
- Qualora gli equidi siano detenuti in gestione naturale o seminaturale, devono disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli stessi e comunque non inferiore a mq. 500 per soggetto, più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale.
 - Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere la superficie di almeno 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.
 - Misure inferiori sono consentite per i seguenti equidi :
 - ponies e muli 2,80 m per 2,80 m, altezza minima spiovente m. 2,80;



- asini 2,00 m per 2,00 m, altezza minima spiovente m. 2,00;
 - cavalle con puledro 3,00 m per 3,00 m, altezza minima spiovente m 2,30;
 - asine con puledro 2,50 m per 2,50 m, altezza minima spiovente m 2,00;
 - box parto per le fattrici con puledro superficie di mq. 12.
- I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali alla ASLCagliari che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

Art. 35 Detenzioni di volatili

- Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
- Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- È vietato:
 - mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario;



- strappare e tagliare le penne ai volatili, amputare le ali o altri arti salvo che ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti le motivazioni. Detta attestazione dovrà seguire l'animale in caso di cessione;
- lasciare all'aperto durante la stagione invernale, le specie volatili esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
- È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

Art. 36 Detenzioni di mammiferi non convenzionali e rettili

- Per gli animali di cui al presente articolo sono previste le norme contenute nella Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e ss.mm.ii., nel D.M. del 19 aprile 1996 e ss.mm.ii.

Art. 37 Detenzione altri animali

- È vietato detenere animali acquatici in contenitori con acqua insufficiente e/o scarsamente ossigenata.
- È vietata la custodia dei pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie. Laddove manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante, il ricambio dell'acqua deve essere garantito quotidianamente. La lunghezza minima del contenitore, per un numero massimo di tre animali, deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Per un numero superiore di animali le dimensioni minime devono essere



aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti.

- È vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici sprovvisti di arredo atto a fornire un luogo di rifugio.
- I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici sono obbligati a denunciare il possesso all'U.D.A. entro dieci giorni dalle avvenute variazioni dovute a nascite, cessioni o acquisizioni a qualsiasi titolo e morte.



TITOLO VI – SMALTIMENTO CARCASSE

Art. 38 Smaltimento carcasse

- Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario.
- Il proprietario/detentore di un cane o gatto morto per cause naturali che ha in uso un terreno può procedere direttamente all'interramento della carcassa dell'animale deceduto purché non esistano vincoli idrogeologici (pozzi, sorgenti), attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal Regolamento (CE) n° 1069/2009.
- Il proprietario che non ha in uso un terreno dovrà ricorrere allo smaltimento per il tramite di una ditta autorizzata.
- Il proprietario/detentore di un equide dovrà attenersi a quanto disposto dal Regolamento (CE) n° 1069/2009.
- Il proprietario/detentore dell'animale dovrà comunicare all'U.D.A. e al Servizio veterinario dell'ASL Cagliari l'avvenuto smaltimento della carcassa di animale.



TITOLO VII – SANZIONI

Art. 39 Sanzioni

- Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- La Giunta Comunale, all'interno del suddetto limite edittale minimo e massimo, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni sopra indicate.